



AutoMia Reale per **CAPINSUR**

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA
TUTELA NELLA CIRCOLAZIONE E NEI VIAGGI.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

IVECO
CAPITAL

REALE GROUP

 **REALE**
MUTUA

TOGETHER MORE

POLIZZA QUADRO CORPI VEICOLI TERRESTRI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

MOD. 5302 RCA - Ed. 07/2025



GLOSSARIO

Indica il significato dei principali termini utilizzati in polizza (in corsivo nelle Condizioni di Assicurazione)

ACCESSORI

Le parti complementari stabilmente fissate sul veicolo che possono essere:

- di serie, se costituiscono normale dotazione del veicolo, essendo inclusi senza maggiorazione nel prezzo di listino del veicolo stesso;
- optional, ogni installazione od apparecchiatura stabilmente fissata a bordo del veicolo fornita dalla Casa costruttrice con supplemento al prezzo di listino del veicolo stesso.

ADERENTE/CONDUTTORE

Il locatario delle cose assicurate che aderisce a questa Polizza in formulazione quadro.

A.D.R.

Le merci pericolose classificate come tali in base all'ultimo aggiornamento European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road, accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada (Legge 12 agosto 1962 n. 1839).

APPARECCHI MULTIMEDIALI NON DI SERIE

Radio, telefoni, lettori CD e DVD, televisori, componenti audio, navigatori satellitari e simili purché stabilmente fissati e non presenti sul listino degli accessori della casa costruttrice del veicolo.

AREE AEROPORTUALI

Le aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili sia militari.

ASSICURATO

Per i contratti di locazione finanziaria o locazione operativa, il soggetto proprietario del bene BNL LEASING SPA, per i contratti di finanziamento, l'aderente proprietario del bene.

AUTOCARRO

Il veicolo destinato al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse, con peso complessivo a pieno carico superiore ai 3,5 t.

CODICE DELLA STRADA

Il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

CONDUCENTE

La persona fisica che pone in circolazione il veicolo.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula la Polizza Convenzione, cioè BNL LEASING SPA.

CONTRATTO DI RIFERIMENTO

Il contratto di locazione finanziaria, locazione operativa o di finanziamento stipulato tra la Contraente e l'Aderente.

ESPLOSIONE

Lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

FRANCHIGIA

Importo espresso in cifra fissa che rimane a carico dell'Assicurato per ogni singolo sinistro.

FURTO

L'appropriazione di bene altrui al fine di trarne un ingiusto profitto anche tramite violenza o minaccia (rapina).

INCENDIO

La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.

INTERMEDIARIO

La persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I.) di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

LEGGE

Il Decreto Legislativo 07 settembre 2005, n. 209 – “Codice delle Assicurazioni Private”, i relativi regolamenti attuativi ed il regolamento di esecuzione (DPR 24/11/1970 N° 973) sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni.

LOCATARIO/CONDUTTORE/ADERENTE

Colui che utilizza il veicolo concesso in leasing.



MASSIMALE

La somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento contrattualmente stabilito.

MINIMO DI SCOPERTO

Importo espresso in cifra fissa che rimane a carico dell'Assicurato per ogni singolo sinistro.

PERCORSI FUORISTRADA

Si intendono per tali i percorsi che non rientrano nella definizione di "area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali" di cui all'art. 2 Codice della Strada.

POLIZZA

L'insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione e riportano i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del veicolo assicurato e la sottoscrizione delle Parti nonché le Condizioni di assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente a Reale Mutua.

PROPRIETARIO

L'intestatario al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) del veicolo indicato sulla Carta di Circolazione. Al proprietario è equiparato il locatario in leasing, l'usufruttuario e l'acquirente con patto di riservato dominio.

RELITTO

Veicolo danneggiato le cui spese di riparazione e ripristino superano complessivamente il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

RETE IVECO UFFICIALE

Concessionari, grandi Dealers e riparatori della rete Iveco disponibili sul sito internet www.iveco.com. alla sezione rete di vendita ed assistenza.

RISOLUZIONE

Lo scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge.

SCOPERTO

La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

SCOPPIO

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione.

SINISTRO

Il verificarsi dell'evento per il quale è prestata la garanzia.

VALORE COMMERCIALE

Il valore del bene in comune commercio.

VEICOLO

Il veicolo assicurato a motore, il rimorchio o il semirimorchio descritto in polizza, comprensivo degli accessori di normale uso, incorporati o fissi, forniti dalla casa costruttrice, anche in via opzionale ad eccezione delle apparecchiature audiofonovisive. Queste ultime si considerano parte integrante del veicolo solo se fornite di serie dalla casa costruttrice ed incorporate al veicolo. Gli accessori, le attrezzature e gli allestimenti forniti da un ente diverso dalla casa costruttrice, come pure le apparecchiature audiofonovisive non fornite di serie o comunque non incorporate, possono considerarsi parte del veicolo solo mediante apposita pattuizione e sempreché stabilmente installate.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dall'Assicurato.

CONDIZIONI GENERALI

1.1 DECORRENZA DELLA GARANZIA E PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno antecedente al perfezionamento del *Contratto di Riferimento*.

1.2 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il contratto è stipulato ed il relativo *premio* è determinato sulla base delle dichiarazioni rese dal *Contraente* e riportate in *polizza*.

Le reticenze e le dichiarazioni inesatte possono comportare la perdita totale o parziale delle prestazioni o l'annullamento del contratto, così come previsto dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Sono rilevanti ai fini della determinazione del *premio* le dichiarazioni relative alle caratteristiche tecniche del *veicolo*.

La variazione di una delle circostanze che incidono sulla valutazione del rischio, intervenuta successivamente alla stipula del contratto, dovrà essere comunicata tempestivamente a Reale Mutua e potrà comportare una modifica contrattuale con relativo conguaglio.

La mancata comunicazione di variazioni che determinano l'aggravamento del rischio può comportare l'inoperatività totale o parziale della garanzia ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

1.3 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli altri Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia, Svizzera, Bosnia Erzegovina, Bielorussia, F.Y.R.O.M. (Macedonia), Marocco, Moldavia, Repubblica di Montenegro, Tunisia, Turchia, Ucraina e Regno Unito, salvo quanto disposto dall'Uci con proprie circolari relativamente a segnalazioni dei Bureaux che intendano escludere una parte del territorio del loro Paese dalla propria garanzia poichè non sono in grado di avere il controllo su quanto accade in detto territorio.

1.4 DURATA DEL CONTRATTO

Ogni singola adesione deve avere una durata non inferiore a quella prevista da ogni singolo contratto di locazione, salvo specifico accordo tra le parti e quanto normato al successivo punto 1.5).



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dall'Assicurato.

1.5 ASSICURAZIONE DI PIÙ VEICOLI CON POLIZZA UNICA AMMINISTRATA

Il contratto ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da assicurare inizialmente e successivamente.

Non sono ammesse sostituzioni di veicoli.

Le esclusioni di veicoli sono ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione od esportazione definitiva, furto totale, o recesso dell'Utilizzatore.

Per le inclusioni, l'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno antecedente al perfezionamento del *Contratto di Riferimento*.

La copertura cessa automaticamente un mese dopo la scadenza originariamente prevista dal contratto di locazione finanziaria, locazione operativa e finanziamento oppure, se antecedente, al momento del riscatto o estinzione del finanziamento da parte dell'*Aderente/Conduuttore* o a quello della risoluzione o cessazione del contratto di leasing per qualsiasi motivo, compreso il caso dell'inadempimento dell'*Aderente/Conduuttore*.

1.6 FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del *Contraente/Assicurato*.

1.7 ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi al **premio**, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del **Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato da Reale Mutua**.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dall'Assicurato.

COSA ASSICURA

La Compagnia assicuratrice si impegna ad assicurare contro i rischi indicati nelle condizioni di assicurazione, con le modalità ed i termini in seguito descritti, autocarri e autobus nuovi od usati, immatricolati ad uso conto proprio o conto terzi, concessi all'*Aderente* in locazione finanziaria, locazione operativa o finanziamento.

1. Veicoli assicurabili:
 - a) autocarri e rimorchi immatricolati ad uso conto proprio o conto terzi (compreso il trasporto *A.D.R.*);
 - b) autobus (bus e minibus);
 - c) di *valore commerciale* non superiore a Euro 180.000 escluse deroghe Riservate Direzione.
2. Veicoli non assicurabili:
 - a) con targa prova;
 - b) non immatricolati in Italia;
 - c) adibiti ad uso scuola guida;
 - d) con più di 12 anni dalla data di prima immatricolazione.

2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Reale Mutua tiene indenne l'*Assicurato* dei danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del *veicolo* causati dagli eventi previsti dalle garanzie sotto elencate che la *Contraente* abbia concesso in locazione finanziaria, locazione operativa e finanziamento agli *Aderenti*, **con l'applicazione delle franchigie o scoperti eventualmente previsti nella polizza stessa.**

2.2 FURTO TOTALE O PARZIALE

Furto o rapina, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal *veicolo*, di sue parti o di oggetti in esso contenuti. Il *furto* di apparecchi multimediali non di serie, purché stabilmente fissati al *veicolo*, è indennizzato nei limiti della somma assicurata e **fino alla concorrenza di € 1.250**. In questi casi l'esistenza di quanto sottratto dovrà essere dimostrata esibendo alla Compagnia la relativa documentazione d'acquisto.

Vengono inoltre indennizzate:

- a) le spese di custodia o di parcheggio rese necessarie dal ritrovamento del *veicolo* rubato o sequestrato dalle Autorità, **con il massimo di € 1.000 per evento;**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dall'Assicurato.

b) la perdita dell'imposta di proprietà ("bollo") non utilizzata in caso di *furto* del *veicolo*, purché venga assicurato con la Compagnia.

La perdita si considera totale quando le spese per la riparazione del *veicolo* superano l'80% del *valore commerciale* del medesimo al momento del *sinistro*.

2.3 INCENDIO

Incendio, scoppio, esplosione (anche in conseguenza di atti vandalici e fatti dolosi di terzi) o azione diretta del fulmine.

Vengono inoltre indennizzate:

- a) le spese di custodia o di parcheggio rese necessarie dal sequestro delle Autorità in seguito a *incendio*, **con il massimo di € 1.000 per evento**;
- b) la perdita dell'imposta di proprietà ("bollo") non utilizzata in caso di *incendio* del *veicolo*, purché venga assicurato con la Compagnia.

2.3.1 Ricorso terzi da incendio

Reale Mutua tiene indenne l'Assicurato, **entro il limite massimo di € 260.000 per sinistro**, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati dall'*incendio* o dall'*esplosione* o dallo *scoppio* o dal fumo conseguente all'*incendio* del *veicolo*:

- a cose di terzi quando il *veicolo* non si trovi in circolazione ai sensi di legge;
- al locale condotto in locazione dall'Assicurato ed utilizzato come autorimessa.

2.4 ATTI VANDALICI

Atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio.

2.5 CALAMITÀ NATURALI

- Tromba d'aria, uragano, bufera, tempesta, grandine, vento e cose da esso trascinate;
- fuoriuscita di corsi d'acqua, laghi e bacini idrici, inondazioni, mareggiate, allagamenti, valanghe e slavine, caduta di neve (esclusa la caduta di neve e ghiaccio dai tetti, cornicioni, balconate e simili), franamento o cedimento del terreno, caduta di pietre e di alberi;
- terremoti o eruzioni vulcaniche, **con il limite massimo di indennizzo, in entrambi i casi, di € 15.000 per veicolo assicurato**;

a condizione che detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dall'*Assicurato*.

2.6 GUASTI INTEGRALE (KASKO)

Reale Mutua tiene indenne l'*Assicurato* dei danni diretti e materiali subiti dal *veicolo* assicurato, compresi eventuali *accessori* stabilmente fissati, a seguito di collisione con altro *veicolo* a motore identificato, danneggiamento o distruzione del *veicolo* durante la circolazione determinati da urto del *veicolo* contro ostacoli mobili o fissi, da urto di oggetti contro il veicolo nonché da uscita di strada o ribaltamento.

2.7 CRISTALLI

Rottura accidentale dei cristalli compresi i tetti apribili e/o panoramici, non conseguenti ad atti vandalici e dolosi, delimitanti l'abitacolo del *veicolo*.
Reale Mutua rimborsa le spese sostenute dall'*Assicurato* per la sostituzione, comprese le spese per la messa in opera, o la riparazione degli stessi.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dall'Assicurato.

COSA NON ASSICURA

2.8 DELIMITAZIONI

Reale Mutua non indennizza i danni causati al *veicolo* da:

- a) atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- b) fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al *sinistro*;
- c) partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali ed agli allenamenti relativi;
- d) semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da *incendio*, salvo l'azione diretta del fulmine;
- e) dolo dell'Assicurato o dei familiari conviventi;
- f) colpa grave dell'Assicurato, dei suoi familiari conviventi e dei dipendenti tranne che per la garanzia di cui al punto 2.6) Guasti integrale (Kasko);
- g) atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio tranne che per la garanzia Atti vandalici di cui al punto 2.4) ed Incendio di cui al punto 2.3);
- h) trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche o altre calamità naturali tranne che per le garanzie Calamità naturali di cui al punto 2.5) e Cristalli di cui al punto 2.7).

Relativamente alla garanzia 2.6) Guasti integrale (Kasko), Reale Mutua non indennizza i danni:

- a) provocati dal *conducente* che, al momento del *sinistro*, si trovi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e venga sanzionato ai sensi dell'art. 186 o dell'art. 187 del *Codice della Strada*;
- b) provocati dal *conducente* del *veicolo* non abilitato alla guida, a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di *conducente* con patente scaduta od in attesa di rilascio (dopo il superamento dell'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata o il rilascio avvenga entro 6 mesi dalla data del *sinistro* da parte degli organi competenti;
- c) cagionati da cose od animali trasportati sul *veicolo*;
- d) cagionati da operazioni di carico e scarico;
- e) subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, o da circolazione su *percorsi fuoristrada*;



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dall'*Assicurato*.

- f) alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile;**
- g) conseguenti al furto o all'*incendio* del *veicolo*.**

Relativamente alla garanzia 2.7) "Cristalli" Reale Mutua non risarcisce i danni:

- a) conseguenti a rigature, segnature, screpolature e simili;**
- b) conseguenti a collisione con altri veicoli nonché urto contro ostacoli fissi;**
- c) ai gruppi ottici e agli specchi retrovisori interni ed esterni.**

Relativamente alla garanzia 2.3.1) Ricorso terzi da incendio Reale Mutua non risarcisce i danni:

- a) subiti dall'*Assicurato* dalle cose che abbia in consegna, possesso o custodia, dal *Contraente*, dal *conducente* o dal *proprietario* del *veicolo*, nonché dai loro coniugi, ascendenti, discendenti (legittimi, naturali o adottivi), dagli affiliati e dagli altri parenti e affini sino al terzo grado con loro conviventi o a carico;**
- b) subiti, ove l'*Assicurato* sia una società, dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovino con loro in uno dei rapporti sopra indicati;**
- c) da inquinamento o da contaminazione;**
- d) cagionati da veicoli alimentati a gas liquido e non (GPL e metano) o adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze solide tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dall'Assicurato.

COME ASSICURA

2.9 DETERMINAZIONE DEL VALORE ASSICURATO

Il valore assicurato indicato nel modulo di *polizza*, deve comprendere anche il valore degli *accessori* non di serie risultanti dalla fattura di acquisto o da altro documento equivalente dichiarato nella *polizza* stessa e deve corrispondere:

- a) al valore a nuovo i veicoli del Settore IV fino a 3,5 t. (esclusi i motoveicoli trasporto cose) che non hanno superato 6 mesi dalla data della prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero;
- b) al *valore commerciale* in tutti gli altri casi e per le apparecchiature audiofonovisive opzionali.

Il valore degli *accessori* e delle apparecchiature audiofonovisive deve essere sommato al valore del *veicolo* determinato secondo i criteri di cui ai punti a) e b).

Gli *accessori*, le attrezzature e gli allestimenti forniti da un ente diverso dalla casa costruttrice, come pure le apparecchiature audiofonovisive non fornite di serie o comunque non incorporate, sono assicurabili mediante apposita pattuizione in *polizza*, solo se stabilmente installati sul *veicolo*.

In caso di *sinistro* l'Assicurato deve fornire la documentazione fiscale del loro acquisto: in mancanza, il massimo *indennizzo* che potrà essere per gli stessi riconosciuto viene fin d'ora limitato a € 260 al lordo dello *scoperto* e della *franchigia* previsti nel modulo di *polizza*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dall'*Assicurato*.

COME AVVIENE LA GESTIONE DEI SINISTRI

2.10 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

La denuncia del *sinistro*, con una dettagliata descrizione dei fatti e dei danni subiti, giorno e ora in cui sono avvenuti, persone e beni coinvolti, eventuali testimoni e ogni altro dato rilevante deve essere inviata a Servizio Assicurazioni BNL LEASING SPA - Telefono 02/67333440 - E-mail aperturesinistri-it@bnpparibas.com - Fax 02/67333291. Per un'immediata tracciatura della denuncia, si suggerisce l'apertura del sinistro da parte del Conduttore tramite accreditamento e utilizzo della piattaforma www.capitalclick.it. Tale denuncia deve essere inoltrata entro tre giorni da quello in cui il *sinistro* si è verificato o l'*Assicurato* ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

In caso di furto o atto vandalico alla denuncia deve essere allegata copia della denuncia fatta all'Autorità competente (Polizia, Carabinieri), vistata dall'Autorità stessa.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, tutte le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari pertinenti.

In caso di eventi naturali la prova dell'evento, qualora non sia facilmente reperibile sugli organi di stampa (anche on-line), dovrà essere fornita attraverso una dichiarazione scritta dell'Autorità del luogo.

In caso di perdita totale per furto, a pena di decadenza, dovrà essere inviato inoltre:

- l'estratto cronologico generale e certificato di spossessamento (da richiedersi al Pubblico Registro Automobilistico);
- la carta di circolazione;
- la fattura o altra documentazione d'acquisto del *veicolo*;
- la serie completa delle chiavi, tessere identificative e stampigliature con i seriali (fornite da casa madre) di cui è dotato il *veicolo* assicurato;
- ogni altra documentazione richiesta specificatamente dalla Compagnia.

Nei casi previsti dalla legge, la Compagnia richiederà, prima di liquidare il *sinistro*, il certificato comprovante l'archiviazione dell'istruttoria penale. La Compagnia potrà inoltre richiedere l'attestazione di pagamento della tassa di proprietà ("bollo") e la sottoscrizione di un documento in cui l'*Assicurato* si impegna a sue spese, in caso di ritrovamento del *veicolo*, a fornire alla Compagnia una procura notarile a vendere.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dall'*Assicurato*.

La Compagnia, dopo aver accolto la denuncia, indica all'*Assicurato* il numero del sinistro, la persona o l'ufficio incaricato di trattare il danno, il numero telefonico e la reperibilità.

2.11 RIPARAZIONE E/O SOSTITUZIONE DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il *veicolo* danneggiato nell'autorimessa o nell'officina, l'*Assicurato/Aderente* non deve provvedere ad effettuare alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso della Compagnia, purché detto consenso sia dato entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della denuncia di *sinistro* (pena la perdita o la riduzione dell'*indennizzo* come previsto dal Codice Civile). Negli stessi termini deve conservare le tracce e i residui del *sinistro* senza aver diritto a indennità.

In caso di furto parziale il risarcimento è subordinato alla presentazione di una regolare fattura comprovante il riacquisto dei beni asportati; qualora l'*Assicurato* voglia riacquistare usati tali beni, deve prima ottenere il consenso scritto della Compagnia.

2.12 RITROVAMENTO DEL VEICOLO RUBATO

L'*Assicurato / Aderente* ha l'obbligo di informare la Compagnia e BNL LEASING SPA non appena abbia notizia del ritrovamento del *veicolo* rubato o di parti di esso, inviando la documentazione rilasciata dalle Autorità, anche nell'ipotesi in cui la Compagnia abbia già provveduto ad inviare quietanza di pagamento.

L'*Assicurato* ha facoltà di chiedere e Reale Mutua di concedere, entro un mese dall'avvenuto recupero, che il *veicolo* resti di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l'importo già riscosso.

Se invece, l'*Assicurato* non intende conservare la proprietà del *veicolo*, è obbligata a dare mandato alla Compagnia affinché provveda alla vendita del medesimo, autorizzandola a trattenere il ricavato a titolo di parziale rimborso dell'*indennizzo* e impegnandosi a conferirle a questo scopo la procura notarile necessaria.

Se Reale Mutua ha indennizzato il danno soltanto in parte, il prezzo di realizzo del *veicolo* recuperato viene ripartito nella stessa proporzione tra Reale Mutua e l'*Assicurato*.

Qualora il *veicolo* venga recuperato prima dell'*indennizzo*, Reale Mutua liquiderà i danni secondo la procedura di furto parziale; analoga procedura verrà adottata nel caso in cui l'*Assicurato* abbia richiesto ed ottenuto di mantenere la proprietà del *veicolo* assicurato.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dall'Assicurato.

2.13 DETERMINAZIONE DEL DANNO

In caso di danno parziale l'ammontare del danno, fermo lo *scoperto* e il minimo, è uguale al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del *veicolo* al netto del degrado per tutti i pezzi di ricambio, escluse le parti di carrozzeria. Il degrado d'uso viene stabilito sulla base della tabella che segue:

Tabella di degrado

Mese assicurativo	12	18	24	36	48	60	72	84
Degrado	0%	15%	15%	25%	35%	45%	50%	60%
Coefficienti	1,00	1,43	1,85	2,60	3,25	3,80	4,30	4,70

Per gli pneumatici si farà riferimento alle condizioni del battistrada al momento dell'evento.

L'ammontare del danno non può superare la differenza tra il *valore commerciale* del *veicolo* prima e dopo il *sinistro*.

Reale Mutua non risponde dei danni derivanti da privazione d'uso del *veicolo* o da suo deprezzamento, qualunque ne sia la causa.

In caso di perdita totale l'ammontare del danno, fermo lo *scoperto* e il minimo, è calcolato applicando al valore assicurato i parametri della tabella soprastante (Tabella di degrado). In caso di *incendio* o danneggiamento la Compagnia rimborsa l'Assicurato al netto del valore del *relitto* stabilito in Perizia.

Reale Mutua non risponde delle spese per modificazioni o migliorie apportate al *veicolo*, per danni da mancato uso o da deprezzamento e per spese di ricovero. Reale Mutua ha la facoltà di fare eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del *veicolo* danneggiato in officina di sua fiducia; del pari ha la facoltà di sostituire il *veicolo* o le parti di esso che siano state rubate, distrutte o danneggiate, in luogo di pagarne l'*indennizzo*, come pure di subentrare nella proprietà dei residui del *sinistro* corrispondendone il controvalore. In caso di *sinistro* verificatosi all'estero il danno verrà indennizzato previa presentazione di regolare fattura o documento equivalente.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dall'*Assicurato*.

2.14 RELITTO

Qualora il *veicolo* sia da considerarsi *relitto*, Reale Mutua ha facoltà di subentrare nella proprietà dei residui del *sinistro*. A richiesta di Reale Mutua, il **Contraente** o l'**Assicurato** dovrà produrre attestazione del Pubblico Registro Automobilistico certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.

2.15 SCOPERTO O FRANCHIGIA

In caso di *sinistro*, Reale Mutua corrisponderà all'*Assicurato* la somma liquidata a termini di *polizza*, deducendo lo *scoperto* e il relativo minimo o *franchigia* indicati in *polizza*.

2.15.1 In caso di furto dell'autoveicolo o di sue parti, avvenuto in box (con scasso dei mezzi di chiusura del box stesso), autorimessa o parcheggio custodito legalmente autorizzato, non si applicano gli eventuali *scoperte* e relativi minimi o *franchigie* di cui sopra.

2.15.2 Per le garanzie di cui ai punti 2.4) Atti Vandalici e 2.5) Calamità Naturali, in caso di riparazione del veicolo a seguito di sinistro effettuata presso un riparatore della rete Iveco, lo scoperto e il relativo minimo o la franchigia indicata in polizza sono ridotti alla metà.

2.15.3 Per la garanzia di cui al punto 2.6) Guasti Integrale (limitatamente al caso di collisione con veicolo identificato avvenuta durante la circolazione), in caso di riparazione del veicolo a seguito di sinistro effettuata presso un riparatore della rete Iveco, non vengono applicati il minimo di scoperto o la franchigia indicati in polizza.

L'elenco dei riparatori della rete Iveco che aderiscono all'iniziativa è disponibile sul sito internet www.iveco.com.

2.16 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE (per garanzia Guasti integrale - Kasko)

Relativamente alla garanzia 2.6) Guasti integrale (Kasko), Reale Mutua rinuncia, nei confronti del *conducente* debitamente autorizzato alla guida del *veicolo* e delle persone trasportate sullo stesso, all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile.

2.17 LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO CUMULATIVO

In nessun caso Reale Mutua pagherà, per *sinistro* che coinvolga più veicoli in garanzia dello stesso *Assicurato*, un importo superiore a € 10.400.000.



2.18 LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

La liquidazione del *sinistro* ha luogo mediante accordo tra le Parti. **Nel caso l'accordo non sia raggiunto, quando una delle Parti lo richieda, la liquidazione del danno avrà luogo mediante Periti nominati rispettivamente da Reale Mutua e dall'Assicurato secondo la procedura dell'arbitrato (art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile).**

2.19 TITOLARITÀ DEI DIRITTI SORGENTI DALLA POLIZZA - BENEFICIARIO

Per i contratti di locazione operativa e locazione finanziaria, le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolati anche per il Conduttore/Aderente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Per tali contratti, Beneficiario è il proprietario del bene assicurato cioè la Società di Leasing, fatto salvo per la garanzia Guasti Integrale (Kasko) per la quale il Beneficiario sarà il Conduttore/Aderente.

Per i contratti di finanziamento le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Conduttore/Aderente e dalla Società. Spetta in particolare al Conduttore/Aderente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Per i contratti di finanziamento, il Beneficiario è quindi il proprietario del bene assicurato cioè il Conduttore/Aderente.



Data ultimo aggiornamento: 30/06/2025



**BUONGIORNO
— REALE —
800 - 320320**

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

buongionnoreale@realemutua.it



Mod. 5302 RCA



REALE GROUP

T O G E T H E R M O R E

SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Carte d'Appello, 11 10122 Torino (Italia) - Tel. +39 011 4311111 - Fax +39 011 4350966 - realemutua@pec.realemutua.it - www.realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Copogruppo del Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritta al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

POLIZZA PER L'ASSICURAZIONE DEI VEICOLI IN LEASING

DIP - DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE DEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DANNI

Compagnia: REALE MUTUA ASSICURAZIONI - Prodotto: "BNL LEASING S.p.A."

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È una soluzione che ti permette di assicurare il veicolo, su cui hai stipulato un finanziamento, da furto, incendio, atti vandalici, calamità naturali, cristalli, kasko ed altri eventi accidentali.



CHE COSA È ASSICURATO?

- ✓ Danni materiali diretti ed indiretti al veicolo provocati da furto, incendio o da altre cause.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

La Società non indennizza i danni causati al veicolo da:

- ✗ atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- ✗ fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al sinistro;
- ✗ partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali ed agli allenamenti relativi;
- ✗ semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio, salvo l'azione diretta del fulmine;
- ✗ dolo dell'Assicurato o dei familiari conviventi;
- ✗ rigature, segnature, screpolature e simili danni di natura non accidentale ai cristalli del veicolo;
- ✗ colpa grave dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi tranne che per le garanzie di Guasti integrale (Kasko).

Eventuali altre esclusioni sono riportate sul DIP aggiuntivo.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Per alcuni eventi l'indennizzo può avere dei limiti inferiori alla somma assicurata o al massimale. Inoltre, possono essere previsti franchigie e scoperti.



DOVE VALE LA COPERTURA?

La copertura è valida per i sinistri verificatisi sul territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli altri stati dell'Unione Europea, nonché sul territorio della Andorra, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Principato di Monaco, Serbia, Svizzera e Regno Unito, salvo quanto disposto dall'Uci con proprie circolari relativamente a segnalazioni dei Bureaux che intendano escludere una parte del territorio del loro paese dalla garanzia poiché non sono in grado di avere il controllo su quanto accade in detto territorio.



CHE OBBLIGHI HO?

Quando aderisci alla Convenzione hai il dovere di rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti, come ad esempio una variazione di residenza che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.



QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Le rate di premio vanno pagate unitamente a quanto dovuto come corrispettivo per le obbligazioni derivanti dal contratto di locazione del veicolo assicurato.



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA?

Le garanzie relative alle singole adesioni decorrono dalle ore 24.00 del giorno antecedente al perfezionamento del contratto di riferimento.

La copertura assicurativa deve avere una durata non inferiore a quella prevista dal contratto di locazione.



COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

Il contratto cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

Puoi interrompere il contratto in qualsiasi momento per vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del veicolo, estinzione anticipata o trasferimento del contratto di finanziamento. In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione alla compagnia, a consegnare la documentazione richiesta dalla compagnia e hai diritto al rimborso della parte di premio già pagata relativa al periodo residuo detratta la quota relativa alle imposte.

Polizza per l'Assicurazione dei Veicoli in Leasing

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni
(DIP aggiuntivo Danni)
Impresa che realizza il prodotto: Società Reale Mutua di Assicurazioni



Prodotto: BNL LEASING SPA - DIP Aggiuntivo Danni ed. 01/2026

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale di Reale Mutua.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 -10122 Torino (Italia) - Tel. +39 011 4311111 - Fax +39 011 4350966 - realemutua@pec.realemutua.it - www.realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018, N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 2.810 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro relativi al Fondo di Garanzia e 2.357 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali. Relazione su solvibilità e condizione finanziaria (SFCR) disponibile al seguente link: <https://www.realemutua.it/institutional/chi-siamo/relazioni-e-bilanci>.

Si specificano i seguenti dati: risultato economico di periodo 393 milioni di euro; solvency ratio: 418,4%.

Al contratto si applica la legge italiana.

PRODOTTO: BNL LEASING SPA

Che cosa è assicurato?

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

FURTO TOTALE O PARZIALE: Furto o rapina, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo, di sue parti o di oggetti in esso contenuti. Il furto di apparecchi multimediali non di serie, purché stabilmente fissati al veicolo, è indennizzato nei limiti della somma assicurata e fino alla concorrenza di € 1.250. In questi casi l'esistenza di quanto sottratto dovrà essere dimostrata esibendo alla Compagnia la relativa documentazione d'acquisto.

Vengono inoltre indennizzate:

- le spese di custodia o di parcheggio rese necessarie dal ritrovamento del veicolo rubato o sequestrato dalle Autorità, con il massimo di € 1.000 per evento;
- la perdita dell'imposta di proprietà ("bollo") non utilizzata in caso di furto del veicolo, purché venga assicurato con la Compagnia. (art. 2.2 condizioni di assicurazione)

INCENDIO: Incendio, scoppio, esplosione (anche in conseguenza di atti vandalici e fatti dolosi di terzi) o azione diretta del fulmine.

Vengono inoltre indennizzate:

- le spese di custodia o di parcheggio rese necessarie dal sequestro delle Autorità in seguito a incendio, con il massimo di € 1.000 per evento;
- la perdita dell'imposta di proprietà ("bollo") non utilizzata in caso di incendio del veicolo, purché venga assicurato con la Compagnia. (art. 2.3 condizioni di assicurazione).

RICORSO TERZI DA INCENDIO: Reale Mutua tiene indenne l'Assicurato, entro il limite massimo di € 260.000 per sinistro, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati dall'incendio o dall'esplosione o dallo scoppio o dal fumo conseguente all'incendio del veicolo:

- a cose di terzi quando il veicolo non si trovi in circolazione ai sensi di legge;
- al locale condotto in locazione dall'Assicurato ed utilizzato come autorimessa. (art. 2.3.1 condizioni di assicurazione).

GUASTI INTEGRALE (KASKO): - Reale Mutua tiene indenne l'Assicurato dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato, compresi eventuali accessori stabilmente fissati, a seguito di collisione con altro veicolo o motore identificato, danneggiamento o distruzione del veicolo durante la circolazione determinati da urto del veicolo contro ostacoli mobili o fissi, da urto di oggetti contro il veicolo nonché da uscita di strada o ribaltamento. (art. 2.6 condizioni di assicurazione).

ATTI VANDALICI: - atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio. (art. 2.4 condizioni di assicurazione).

CALAMITÀ NATURALI: - tromba d'aria, uragano, bufera, tempesta, grandine, vento e cose da esso trascinate; - fuoriuscita di corsi d'acqua, laghi e bacini idrici, inondazioni, mareggiate, allagamenti, valanghe e slavine, caduta di neve (esclusa la caduta di neve e ghiaccio dai tetti, cornicioni, balconate e simili), franamento o cedimento del terreno, caduta di pietre e di alberi; - terremoti o eruzioni vulcaniche, con il limite massimo di indennizzo, in entrambi i casi, dieuro 15.000 per veicolo assicurato; a condizione che detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti. (art. 2.5 condizioni di assicurazione)

GARANZIA CRISTALLI: - rottura accidentale dei cristalli compresi i tetti apribili e/o panoramici, non conseguenti ad atti vandalici e dolosi, delimitanti l'abitacolo del veicolo. Reale Mutua rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione, comprese le spese per la messa in opera, o la riparazione degli stessi.



Che cosa NON è assicurato?

Limitazioni, esclusioni e rivalse:

- atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione; - fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al sinistro; - partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali ed agli allenamenti relativi; - semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio, salvol'azione diretta del fulmine; - dolo dell'Assicurato o dei familiari conviventi; - colpa grave dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi tranne che per le garanzie Guasti integrale (Kasko) - atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio tranne che per la garanzia Atti vandalici ed Incendio; - trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche o altre calamità naturali tranne che per le garanzie Calamità naturali e Cristalli.

Relativamente alla garanzia Ricorso terzi da incendio Reale Mutua non risarcisce i danni:

- subiti dall'Assicurato o dalle cose che abbia in consegna, possesso o custodia, dal Contraente, dal conducente o dal proprietario del veicolo, nonché dai loro coniugi, ascendenti, discendenti (legittimi, naturali o adottivi), dagli affiliati e dagli altri parenti e affini sino al terzo grado con loro conviventi o a carico; - subiti, ove l'Assicurato sia una società, dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovino con loro in uno dei rapporti sopra indicati; - da inquinamento o da contaminazione; - cagionati da veicoli alimentati a gas liquido e non (GPL e metano) o adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze solide tossiche, gas liquefatti non, materie esplosive.

Relativamente alla garanzia Guasti Integrale Reale Mutua non risarcisce i danni:

- provocati dal conducente che, al momento del sinistro, si trovi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e venga sanzionato ai sensi dell'Art. 186 o dell'Art. 187 del Codice della Strada; - provocati dal conducente del veicolo non abilitato alla guida, a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta od in attesa di rilascio (dopo il superamento dell'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata o il rilascio avvenga entro 6 mesi dalla data del sinistro da parte degli organi competenti; - cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo; - cagionati da operazioni di carico e scarico; - subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, o da circolazione su percorsi fuoristrada; - alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile; - conseguenti al furto o all'incendio del veicolo.

Limitazioni relative alla garanzia Cristalli

- ✗ Conseguenti a rigature, segnature, screpolature e simili;
- ✗ conseguenti a collisione con altri veicoli nonché urto contro ostacoli fissi;
- ✗ ai gruppi ottici e agli specchi retrovisori interni ed esterni.



Ci sono limiti di copertura?

Per le garanzie previste eventuali massimali, franchigie e scoperti sono indicati in polizza.



A chi è rivolto questo prodotto?

A chi stipula un contratto di leasing per l'acquisto di un veicolo.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 39%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice: eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" - Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11, 10122 Torino, e-mail: buongiornoale@realemutua.it. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M.U. Traiano 18, 20149 Milano. L'impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni. Potrà trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet www.realemutua.it

All'IVASS: in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.

In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS, con la richiesta di attivazione della **procedura FIN-NET** o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.ivass.it



PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

ARBITRO ASSICURATIVO: presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.

MEDIAZIONE PER LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE: In caso di controversia in materia di contratti assicurativi, qualora si intenda intraprendere un'azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione presso un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.

La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.

La mediazione si introduce con una domanda all'organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l'indicazione dell'organismo investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni.

Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l'assistenza di un avvocato.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA: In caso di controversia in materia di risarcimento di danni da circolazione di veicoli, qualora si intenda intraprendere un'azione giudiziale dovrà essere previamente esperita la procedura di negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Reale Mutua.

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ASSICURATO: Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato" con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino e-mail commissione.garanziaassicurato@realemutua.it. La Commissione composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati.

La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito www.realemutua.it.

PROCEDURA DI CONCILIAZIONE PARITETICA ANIA/ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI: In caso di controversia in materia di risarcimento di danni da circolazione di veicoli, con richiesta di risarcimento non superiore a 15.000,00 euro, è possibile ricorrere alla procedura di conciliazione tra Ania e Associazione dei Consumatori, il cui elenco è reperibile, unitamente a maggiori informazioni, sul sito internet www.realemutua.it.

Qualora sussistano le condizioni previste dall'Accordo, l'Associazione fa compilare e sottoscrivere dall'Assicurato uno specifico modulo nel quale vengono richiesti dati anagrafici, i riferimenti assicurativi essenziali, le circostanze che portano alla richiesta di conciliazione. Nel documento è altresì prevista una sezione in cui l'Assicurato conferisce mandato al conciliatore dell'Associazione dei consumatori prescelta a transigere la controversia.

ARBITRATO: Nella liquidazione dei sinistri nelle garanzie Danni, Tutela Legale, Infortuni del conducente per la risoluzione di eventuali controversie è prevista la facoltà di ricorrere all'arbitrato. In alternativa è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

PER QUESTO CONTRATTO REALE MUTUA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA ED UTILIZZARE LE FUNZIONI PRESENTI SUL SITO (AREA RISERVATA) PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI.

REGIME FISCALE Trattamento fiscale applicabile al contratto

Per tutte le garanzie si applica l'aliquota d'imposta del 13,5% comprensiva del contributo antiracket.



BNL LEASING S.P.A.

Infortuni del Conducente

Condizioni di assicurazione

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono formate da 12 pagine

Ed. 04/2026

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*.

ASSICURAZIONE

Il contratto di *assicurazione*.

BENEFICIARI

Le persone (o la persona) designate in *polizza* a riscuotere l'*indennizzo*. In assenza di designazione specifica i *beneficiari* saranno gli eredi legittimi o testamentari.

CONTRAENTE (SOCIO)

Il soggetto che stipula la Polizza Convenzione, cioè BNL LEASING S.P.A.

FRANCHIGIA

Importo espresso in cifra fissa che rimane a carico dell'Assicurato per ogni singolo sinistro.

INDENNIZZO

La somma dovuta da Reale Mutua in caso di *sinistro*.

INFORTUNIO

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte dell'Assicurato, oppure una *invalidità permanente* o una *inabilità temporanea*.

INVALIDITÀ PERMANENTE

Diminuzione o perdita definitiva ed irrimediabile della generica capacità dell'Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.

ISTITUTO DI CURA

Istituto universitario, Ospedale, Casa di cura regolarmente autorizzati all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Non sono convenzionalmente considerati *istituti di cura* gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative, case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani.

LOCATARIO/CONDUTTORE/ADERENTE

Colui che utilizza il veicolo concesso in leasing.

MODULO DI POLIZZA

L'insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione e riportano i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

dati identificativi del veicolo assicurato e la sottoscrizione delle Parti nonché le Condizioni di assicurazione

PARTI

Il *Contraente* e Reale Mutua.

PREMIO

La somma dovuta dal *Contraente* a Reale Mutua.

RICOVERO

Permanenza in *istituto di cura* con pernottamento. La permanenza notturna in pronto soccorso non configura ricovero ai fini del presente contratto.

RISCHIO

La possibilità che si verifichi il *sinistro*.

SINISTRO

Il verificarsi dell'evento per il quale è prestata la garanzia.

SOCIETÀ

La Società Reale Mutua di Assicurazioni, di seguito definita Reale Mutua.

1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del **Contraente** (o dell'**Assicurato**) relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del *rischio*, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**indennizzo**, nonché la stessa cessazione dell'**assicurazione** come previsto dagli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

1.2 ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI

La presente **assicurazione** è stipulata per conto altrui; pertanto gli obblighi derivanti dalla *polizza* devono essere adempiuti dal **Contraente**, salvo quelli che per la loro natura non possono essere adempiuti che dall'**Assicurato**, così come disposto dall'art. 1891 del Codice Civile.

1.3 AGGRAVAMENTO DI RISCHIO, CON RIFERIMENTO ALL'ATTIVITÀ SVOLTA ED ALLE RELATIVE CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Il **Contraente** deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua di ogni aggravamento del *rischio*, con particolare riferimento al cambiamento delle attività professionali dichiarate o delle relative condizioni di esercizio, ovvero con riferimento alla delimitazione del *rischio* assicurato.

La mancata comunicazione delle circostanze di aggravamento può comportare - come previsto dall'art. 1898 del Codice Civile - la perdita totale o parziale del diritto all'**indennizzo**; tale perdita è determinata con riferimento alle voci della Tariffa adottata da Reale Mutua al momento del **sinistro**.

1.4 EFFETTO DELLA COPERTURA NEI CONFRONTI DEI SINGOLI ASSICURATI

Nei confronti di ciascun **Assicurato** – che abbia aderito alla presente polizza mediante sottoscrizione del modulo di adesione – la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno antecedente al perfezionamento del Contratto di leasing con il **Contraente**. L'assicurazione relativa alla singola adesione cessa alla scadenza del contratto di leasing a condizione che le relative rate del premio assicurativo siano state pagate secondo le modalità previste dal Contratto per la distribuzione di prodotti assicurativi tra Società Reale Mutua di Assicurazioni e BNL LEASING S.P.A.

Se la Contraente non paga i premi alle scadenze previste, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

La copertura cessa automaticamente un mese dopo la scadenza originariamente prevista dal contratto di locazione finanziaria, locazione operativa e finanziamento oppure, se antecedente, al momento del riscatto o estinzione del finanziamento da parte dell'**Assicurato** o a quello della risoluzione o cessazione del contratto di leasing per qualsiasi motivo, compreso il caso dell'inadempimento dell'**Assicurato**.

1.5 FACOLTÀ DI RECESSO DAL CONTRATTO DOPO OGNI DENUNCIA DI INFORTUNIO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto del pagamento dell'**indennizzo**:

- a) **la Compagnia può recedere dalla singola adesione colpita da sinistro con preavviso di 90 giorni da comunicarsi alla Contraente per lettera raccomandata nonché da tutte le adesioni facenti capo al medesimo Aderente.**

Trascorsi 30 giorni dalla data di efficacia del recesso la Compagnia mette a disposizione della Contraente l'eventuale rateo di premio imponibile pagato e non goduto.

- b) **la Compagnia può recedere dall'intera Polizza Convenzione da comunicarsi alla**



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Contraente per lettera raccomandata con preavviso di 90 giorni. In caso di recesso le singole adesioni rimangono in vigore.

Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto delle Parti non possono essere interpretati come rinuncia della Compagnia ad avvalersi della facoltà di recesso.

1.6 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.

1.7 FORO COMPETENTE

Per le controversie concernenti l'esecuzione del contratto nei confronti degli *Assicurati* – in alternativa a quanto previsto dal successivo art. 4.3 – è competente il foro del luogo di residenza o domicilio elettivo dell'*Assicurato*.

2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE – VALIDITA' TERRITORIALE

Reale Mutua assicura contro gli *infortuni della circolazione* i conducenti legittimi delle seguenti tipologie di veicoli oggetto di contratto di leasing stipulato tra l'Assicurato e il Contraente:

- a) autocarri immatricolati ad uso conto proprio o conto terzi (compreso il trasporto A.D.R.);
- b) autobus (bus e minibus);

Non sono in ogni caso assicurabili i seguenti veicoli:

- a) con targa prova
- b) non immatricolati in Italia
- c) adibiti ad uso scuola guida
- d) con più di 10 anni dalla data di prima immatricolazione
- e) destinati al trasporto pubblico

Qualora il Contraente abbia emesso una scheda di adesione che non rispetti le regole assuntive di cui sopra, anche se per essa fosse stato pagato il premio, la Società non è tenuta a indennizzare eventuali sinistri, fermo il diritto al rimborso del relativo premio pagato, al netto delle imposte.

Le garanzie della presente polizza sono operanti negli Stati dell'Unione Europea (per Cipro la copertura è valida limitatamente alle zone poste sotto il controllo del Governo della Repubblica di Cipro), Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Andorra, Svizzera, Serbia, Islanda, Norvegia, Principato di Monaco e Liechtenstein, Bosnia Erzegovina, Bielorussia, F.Y.R.O.M. (Macedonia), Moldavia, Repubblica di Montenegro Tunisia, Turchia, Ucraina.

La Società garantisce l'indennizzo, entro i limiti stabiliti al successivo art. 2.2, degli infortuni subiti dal legittimo conducente del veicolo assicurato a seguito di incidente stradale con colpa. La garanzia opera anche nel caso in cui il conducente non abbia causato l'incidente ma, pur avendo agito nelle sedi competenti, non ottiene alcun risarcimento.

Nel caso l'incidente sia avvenuto in concorso di colpa e il conducente abbia ottenuto il risarcimento di parte del danno dalla controparte, l'indennizzo verrà corrisposto per la sola quota di responsabilità del conducente.

2.2 CASI ASSICURABILI

A - Morte

Se l'Assicurato muore entro un anno dal giorno dell'*infortunio* e in conseguenza di questo, Reale Mutua liquida la somma assicurata di € 50.000 ai *beneficiari*.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello di *invalidità permanente*; tuttavia, se dopo il pagamento di un *indennizzo per invalidità permanente*, ma entro un anno dal giorno dell'*infortunio* ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, Reale Mutua corrisponde ai *beneficiari* la differenza fra l'*indennizzo* pagato per *invalidità permanente* e la somma assicurata per il caso di morte.

B - Invalidità permanente

L'*indennizzo* per il caso di *invalidità permanente* è dovuto se l'*invalidità stessa si verifica entro un anno dal giorno dell' infortunio*

1 Valutazione del grado di invalidità

La percentuale di invalidità si calcola in base alle percentuali indicate nella tabella di cui all'allegato 1 del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e successive modifiche intervenute fino alla data di decorrenza del contratto. La perdita assoluta e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali della predetta tabella vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, le percentuali previste sono cumulabili fino ad un massimo del 100%. In caso di mancimento le percentuali di invalidità permanente stabilite per l'arto superiore destro varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa.

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi. Qualora l'*infortunio* determini menomazione a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere, al massimo, il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso.

Nei casi di *invalidità permanente* non specificati nella tabella di cui sopra, l'*indennizzo* è stabilito in riferimento ai valori ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell' *Assicurato*.

2 Liquidazione dell'indennizzo

Se l'infortunio del conducente ha come conseguenza una invalidità permanente, la Compagnia liquida un'indennità calcolata sul massimale di € 50.000, in proporzione al grado di invalidità accertato. **Non è previsto alcun indennizzo in caso di invalidità permanente inferiore o uguale al 5%. Se l'invalidità permanente supera il 5% viene corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente tale soglia.**

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile a beneficiari, eredi o aventi causa.

Tuttavia, se l'infortunato muore – per cause indipendenti dalle lesioni subite – prima che l'indennizzo sia stato pagato, Reale Mutua liquida ai beneficiari l'importo già concordato, ovvero offerto, ovvero – se oggettivamente determinabile – offribile all'Assicurato, in base alle condizioni di polizza.

C - Rimborso spese di cura

La Società garantisce l'indennizzo, fino alla concorrenza di € 5.000 per veicolo assicurato e per anno assicurativo, delle spese sanitarie di seguito elencate e sostenute per la cura delle lesioni causate da *infortunio* indennizzabile a termini di *polizza*, *unicamente qualora l'infortunio abbia comportato un ricovero con almeno un pernottamento in istituto di cura:*

- onorari dei chirurghi e dell'équipe operatoria;
- uso della sala operatoria;
- rette di degenza in istituti di cura;
- medicinali prescritti dal medico curante;
- onorari dei medici;
- accertamenti diagnostici;

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

- cure fisioterapiche e rieducative;
- applicazione di tutori immobilizzanti;
- cure di carattere estetico conseguenti l'infornio

3.1 ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'*assicurazione* gli *infortuni* derivanti da:

- a) guerra ed insurrezioni in genere,; movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, trombe e uragani;
- b) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche;
- c) atti dolosi compiuti o tentati dall'*Assicurato*.
- d) avvenuti con il conducente privo della patente di guida prevista dalla normativa vigente perché mai conseguita, ritirata o scaduta; la garanzia è però operante se il conducente dimostra, entro due mesi dalla data del sinistro, di aver rinnovato la patente stessa. Il contratto è inoltre operante per l'esercitazione alla guida, se ciò avviene nei termini previsti dal Codice della Strada avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
- e) avvenuti quando il conducente è alla guida sotto l'influenza dell'alcool, di sostanze stupefacenti o di psicofarmaci (art.186 e art.187 del Codice della Strada).

3.2 LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO CUMULATIVO

In caso di *sinistro* che colpisca contemporaneamente più *Assicurati* con la presente *polizza*, l'esborso a carico di Reale Mutua non potrà superare complessivamente € 5.200.000, intendendosi proporzionalmente ridotto l'*indennizzo* per ciascun *Assicurato* qualora le somme liquidabili a termini di *polizza* eccedano detto importo.

4.1 DENUNCIA DELL'INFORTUNIO - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

La denuncia dell'infortunio, con una dettagliata descrizione dei fatti e corredata da certificato medico deve essere inviata a Servizio Assicurazioni BNL LEASING S.P.A. Piazza Lina Bo Bardi, 3 20124 Milano, telefono 02/67333440 e-mail aperturesinistri-it@bnpparibas.com fax 02/67333291 **entro 3 giorni dall'infortunio o dal momento in cui il conducente o i suoi aventi diritto ne hanno avuto la possibilità ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.** Per un'immediata tracciatura della denuncia, si suggerisce l'apertura del sinistro da parte del Conduttore tramite accreditamento e utilizzo della piattaforma "Ilmioleasing".

Il decorso e gli eventuali postumi devono essere documentati da ulteriori certificati medici e dalla copia completa della cartella clinica.

Il conducente, i suoi familiari o gli aventi diritto devono consentire ai medici e ai tecnici della Compagnia le indagini e gli accertamenti necessari, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato il conducente.

In caso di rimborso delle spese di cura la Società provvede al pagamento di quanto dovuto solo su presentazione dei giustificativi di spesa in originale debitamente quietanzati e datati.

DIRITTO ALL'OBLIO ONCOLOGICO

Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: <https://www.realemutua.it/scopri-realemutua/press-room/magazine/oblio-oncologico>

4.2 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

Reale Mutua corrisponde l'*indennizzo* per le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'*infortunio* che siano indipendenti da condizioni patologiche preesistenti o sopravvenute all'*infortunio* medesimo.

Pertanto:

- non sono indennizzabili le lesioni dipendenti da condizioni patologiche preesistenti o sopravvenute all'*infortunio*, in quanto conseguenze indirette di esso;
- se al momento dell'*infortunio* l'*Assicurato* è affetto da menomazioni preesistenti, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'*infortunio* avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza considerare il maggior pregiudizio derivante dalle menomazioni preesistenti suddette;
- con particolare riferimento alla garanzia Invalidità Permanente, in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomati, le percentuali di cui al punto 2.2..B.1 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

4.3 CONTROVERSIE SULLA NATURA E CONSEGUENZE DELLE LESIONI

VALUTAZIONE COLLEGIALE ED ARBITRATO IRRITUALE

In caso di divergenza sull'indennizzabilità del *sinistro* o sulla misura degli indennizzi, si potrà procedere, su accordo tra l'*Assicurato* e Reale Mutua, in alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria:



- A. mediante valutazione collegiale effettuata da due medici, nominati dalle *Parti*, i quali si riuniscono nel Comune, che sia sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla residenza dell'*Assicurato*. **Ciascuna delle *Parti* sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato.** La valutazione collegiale deve risultare per iscritto con dispensa da ogni formalità di legge. **In caso di accordo fra i medici, la valutazione è vincolante per le *Parti*;**
- B. mediante arbitrato di un Collegio Medico. La procedura arbitrale può essere attivata in caso di disaccordo al termine della valutazione prevista dal precedente alinea, oppure in alternativa ad essa. I primi due componenti del Collegio sono designati dalle *Parti* stesse e il terzo d'accordo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio Medico. Il Collegio Medico risiede nel comune, che sia sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla residenza dell'*Assicurato*. **Ciascuna delle *Parti* sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.**
- Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono sempre vincolanti per le *Parti* anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale.**

MEDIAZIONE

In alternativa all'articolo precedente, in caso di divergenza sull'indennizzabilità del *sinistro* o sulla misura degli *indennizzi*, l'*Assicurato* può interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge n. 98 del 2013).

COMMISSIONE DI GARANZIA

Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'assicurato" con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino, e-mail: commissione.garanziaassicurato@realemutua.it. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli *Assicurati* nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'*Assicurato*. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua.

Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito www.realemutua.it.

RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei *sinistri* devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" – Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11, 10122 Torino, Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 7425420, e-mail: buongiornoreale@realemutua.it.

La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano.

Reale Mutua è tenuta a rispondere entro 45 giorni.

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: IVASS@pec.IVASS.it . Info su: www.IVASS.it

ARBITRO ASSICURATIVO

Se al reclamo di cui alla sezione precedente non ha fatto seguito risposta nei termini oppure è stata data risposta insoddisfacente, l'*Assicurato* può presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

4.4 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO

Ricevuta la necessaria documentazione, Reale Mutua, determinato l'indennizzo che risulti dovuto, provvede entro 30 giorni al pagamento.

L'*indennizzo* verrà corrisposto in Italia.

Il rimborso delle spese sostenute all'estero in valute diverse dall'euro avverrà applicando il cambio contro euro, come da rilevazioni della Banca Centrale Europea desunto dalle pubblicazioni sui principali quotidiani economici a tiratura nazionale o, in sua mancanza, quello contro dollaro U.S.A. Il rimborso verrà effettuato al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta.



BNL Leasing S.P.A.

Polizza di Assistenza Stradale

Condizioni di Assicurazione

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono formate da n. 12 pagine

DEFINIZIONI

Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono *in corsivo*.

ASSICURATO

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*; nello specifico l'aderente ad un contratto di locazione finanziaria, locazione operativa o finanziamento proposto perfezionato con BNL LEASING S.P.A., il *conducente* del *veicolo* e le persone autorizzate all'uso dello stesso, nonché, per le prestazioni "Invio di un'autoambulanza", "Rientro degli occupanti del veicolo assicurato, proseguimento del viaggio o pernottamento", "Rientro sanitario", "Rientro funerario" e "Interprete a disposizione", le persone trasportate a bordo del veicolo.

ASSICURAZIONE

Il contratto di *assicurazione*.

ASSISTENZA

Aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'*Assicurato* che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un *sinistro*.

CENTRALE OPERATIVA

Componente della struttura organizzativa di Blue Assistance S.p.A. società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua. La *Centrale Operativa* organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di *assistenza* previsti in *polizza*.

CONDUCENTE

La persona fisica che pone in circolazione il *veicolo*.

CONTRAENTE

La persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di *assicurazione*, nello specifico BNL LEASING S.P.A.

ESPLOSIONE

Lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

FURTO

L'impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

GUASTO

Il danno subito dal *veicolo* per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, da qualunque causa determinati, tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO

Immobilizzo del *veicolo* per avaria agli organi meccanici, elettrici, elettronici o per danni alla carrozzeria.

INCENDIO

La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

INCIDENTE

Il *sinistro* dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al *veicolo* tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

INFORTUNIO

Il *sinistro* dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili connesso con la circolazione stradale del *veicolo* assicurato.

MASSIMALE

La somma che rappresenta il limite massimo entro cui la Centrale Operativa eroga le prestazioni di assistenza.

MODULO DI POLIZZA

Documento che riporta i dati del *Contraente* e quelli necessari alla gestione del contratto, le dichiarazioni e le scelte del *Contraente*, i dati identificativi del *rischio*, il *premio* e la sottoscrizione delle Parti.

PERCORSI FUORISTRADA

Si intendono per tali i percorsi che non rientrano nella definizione di "area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali" di cui all'Art. 2 Codice della Strada.

POLIZZA

L'insieme dei documenti che comprovano il contratto di *assicurazione* e riportano i dati del *Contraente* e quelli necessari alla gestione del contratto, il *premio*, le dichiarazioni del *Contraente*, i dati identificativi del *veicolo* assicurato e la sottoscrizione delle Parti nonché le Condizioni di *assicurazione*.

PREMIO

La somma dovuta dal *Contraente* a Reale Mutua.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il *sinistro*.

SCOPPIO

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione.

SINISTRO

Il verificarsi dell'evento per il quale è prestata la garanzia.

VEICOLO

Il *veicolo* a motore (in particolare autocarri, e relativi rimorchi se agganciati durante la circolazione, e autobus) oggetto del contratto di locazione finanziaria, locazione operativa o di finanziamento stipulato tra l'*Assicurato* e il *Contraente*.

CONDIZIONI GENERALI

1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del *rischio*, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'erogazione delle prestazioni, nonché la stessa cessazione dell'*assicurazione* ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.

1.2 - Aggravamento e diminuzione del rischio

Il *Contraente* deve comunicare a Reale Mutua ogni aggravamento del *rischio*. Gli aggravamenti di *rischio* non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'erogazione delle prestazioni nonché la stessa cessazione dell'*assicurazione*, ai sensi dell'art. 1898 C.C. Reale Mutua ha peraltro il diritto di percepire la differenza di *premio* corrispondente al maggior *rischio* a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del *Contraente* o dell'*Assicurato* di una circostanza eventualmente aggravante il *rischio*, durante il corso della validità della presente *polizza* così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'erogazione della prestazione, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Nel caso di diminuzione del *rischio*, Reale Mutua è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successive alla comunicazione, ai sensi dell'art. 1897 C.C.

1.3 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del *Contraente*.

1.4 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto, è competente il foro in cui ha sede il *Contraente*, oppure quello in cui ha sede Reale Mutua.

1.5 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

CONDIZIONI PER GLI ASSICURATI

2.1 - Assicurati

La presente *polizza* è prestata a favore dei sottoscrittori di un contratto di locazione finanziaria, locazione operativa o di finanziamento stipulato con BNL LEASING S.P.A., avente ad oggetto l'utilizzo di un veicolo a motore "Iveco" (nello specifico, autobus e relativi rimorchi se agganciati durante la circolazione, o autobus). BNL LEASING S.P.A., in qualità di *Contraente*, paga a Reale Mutua i relativi premi e comunica i dati dei veicoli interessati.

2.2 - Decorrenza e durata della copertura nei confronti di ciascun Assicurato

Per ciascun *veicolo* e per ciascun *Assicurato* la copertura decorre **dalle ore 24 del giorno antecedente al perfezionamento del contratto** di locazione finanziaria, locazione operativa o di finanziamento, **come comunicato dal *Contraente* per la durata del suddetto contratto, senza tacito rinnovo. Non è previsto il prolungamento della copertura in caso di riscatto del *veicolo* al termine del contratto di locazione o finanziamento.**

In caso di interruzione o cessione del contratto di locazione o finanziamento, la copertura cesserà dalle ore 24 del giorno in cui si verifichi una delle condizioni sopra riportate. In tale occasione il *Contraente* provvederà a comunicare l'uscita dalla copertura del *veicolo* e dell'Assicurato come indicato nell'art. "Comunicazione dei dati degli Assicurati".

2.3 - Estensione territoriale

Le prestazioni sono fornite nei seguenti Paesi:

Repubblica Italiana, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e gli altri Stati dell'Unione Europea, nonché il territorio di Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia, Svizzera, Bosnia Erzegovina, Bielorussia, F.Y.R.O.M. (Macedonia), Marocco, Moldavia, Repubblica di Montenegro, Tunisia, Turchia e Ucraina, salvo quanto disposto dall'Uci con proprie circolari relativamente a segnalazioni dei Bureaux che intendano escludere una parte del territorio del loro Paese dalla propria garanzia poichè non sono in grado di avere il controllo su quanto accade in detto territorio.

Le prestazioni non sono garantite nei Paesi che si trovino in stato di belligeranza, dichiarata o di fatto.

MODALITA' PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Reale Mutua, per il tramite della *Centrale Operativa* fornisce le prestazioni di *assistenza* di seguito indicate.

Per poterne usufruire, l'*Assicurato* stesso, o qualsiasi altra persona che agisca in sua vece, deve contattare la *Centrale Operativa*, funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, attivabile con le seguenti modalità:

- ◆ Telefonando, ai numeri:

DALL'ITALIA

800.183.446

DALL'ESTERO

PREFISSO INTERNAZIONALE +39 seguito da

011 – 74.17.106

- ◆ Scrivendo all'indirizzo di posta elettronica:
assistenza@blueassistance.it

COMUNICANDO:

- le proprie generalità
- il numero di *polizza* 2022/10/3482664
- il tipo di *assistenza* richiesta
- il numero di telefono del luogo di chiamata e l'indirizzo, anche temporaneo.

Gli interventi di *assistenza* devono essere esclusivamente disposti dalla *Centrale Operativa* pena la decadenza del diritto alla prestazione di *assistenza*.

COSA ASSICURIAMO

3.1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La *Centrale Operativa*, in caso d'impossibilità di utilizzo del *veicolo* assicurato dovuto a:

- incidente* stradale;
- guasto;
- incendio*, fulmine, *esplosione* e *scoppio*;
- furto e rapina;
- forature e danni agli pneumatici;

fornisce le prestazioni di *assistenza* stradale con le modalità ed i termini indicati ai punti che seguono, anche se gli eventi sopraelencati si sono verificati in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e dolosi in genere, **purché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.**

La garanzia opera anche nel caso in cui, benché il *veicolo* risulti in grado di viaggiare o proseguire la marcia, esista il rischio di aggravamento dei danni, di pericolosità per l'incolumità di persone o cose, di grave disagio per gli occupanti dello stesso.

Veicoli assicurabili:

- a) autocarri e rimorchi immatricolati ad uso conto proprio o conto terzi;
- b) autobus (bus e minibus)

Veicoli non assicurabili:

- a) con targa prova;
- b) non immatricolati in Italia;
- c) adibiti ad uso scuola guida;
- d) con più di 12 anni dalla data di prima immatricolazione.

Le prestazioni di Assistenza possono essere fornite a veicoli con non più di 12 anni dalla data di prima immatricolazione, fino a 2 (due) volte per l'intera durata di ciascuna copertura per ciascun veicolo.

3.2 - PRESTAZIONI E SERVIZI FORNITI

INFORMAZIONI IN CASO DI SINISTRO E SERVIZIO DI MESSAGGISTICA URGENTE IN CASO DI INCIDENTE STRADALE

La *Centrale Operativa* fornisce tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, informazioni riguardanti:

- a. rete officine disponibili e loro ubicazione in Europa;
- b. informazioni di "primo aiuto": informazioni sulle procedure da adottare per la denuncia di *sinistro* e sulla documentazione necessaria.

Inoltre, a seguito di *incidente* in cui sia rimasto coinvolto il *veicolo* assicurato, su richiesta del *conducente* che abbia necessità di trasmettere un messaggio urgente ad un familiare e/o al datore di lavoro che rivesta carattere oggettivo di necessità e **non sia in grado di farlo**, la *Centrale Operativa*, **accertata l'oggettiva urgenza del messaggio e compatibilmente con la possibilità di contattare la persona indicata dal conducente**, provvede a trasmetterlo.

La *Centrale Operativa* non è responsabile del contenuto dei messaggi trasmessi.

3.3 - PRESTAZIONI E SERVIZI FORNITI PER AUTOCARRI FINO A 6,5 TONNELLATE E RELATIVI RIMORCHI, SE AGGANCIATI DURANTE LA CIRCOLAZIONE

Prestazioni e servizi forniti in Europa e nei Paesi della Carta Verde

A Soccorso stradale, interventi e riparazioni sul posto, traino

In caso d'impossibilità di utilizzo del *veicolo* assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, la *Centrale Operativa* provvede ad inviare un mezzo di soccorso per risolvere la causa dell'immobilizzo sul luogo, oppure trainarlo fino alla più vicina officina. È facoltà dell'*Assicurato* richiedere che il *veicolo* stesso venga trasportato presso un'officina autorizzata della casa costruttrice, o convenzionata con la *Centrale Operativa*, **purché ubicata entro il raggio di 60 km dal luogo dell'immobilizzo, con un limite massimo per sinistro pari a € 500 per sinistro.**

Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il *veicolo* assicurato in condizioni di essere trainato, **purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino** (vedi anche la successiva prestazione "Recupero").

Qualora l'*Assicurato* non abbia potuto, per obiettive difficoltà, ovvero a seguito intervento delle Autorità o in caso di *incidente* con trasferimento presso *struttura sanitaria* del *conducente* del *veicolo* assicurato, contattare la *Centrale Operativa* ed abbia provveduto direttamente al reperimento del mezzo di soccorso, Reale Mutua rimborsa le spese da questi sostenute, **con il limite di € 500 per sinistro.**

Sono sempre esclusi dalla garanzia i costi di eventuali ricambi e quelli delle riparazioni effettuate in officina.

B Soccorso stradale per foratura o danni agli pneumatici

Qualora il *veicolo* assicurato risulti inutilizzabile per foratura o danni agli pneumatici, **ferma l'esclusione relativa ai percorsi fuoristrada**, la *Centrale Operativa* provvede ad inviare un mezzo di soccorso per effettuare la sostituzione dello pneumatico oppure per trainare il *veicolo* fino alla più vicina officina. Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il *veicolo* assicurato in condizioni di essere trainato, **purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino** (Vedi anche la successiva prestazione "Recupero"). **Sono sempre esclusi dalla garanzia il costo degli pneumatici eventualmente sostituiti e dei pezzi di sostituzione, nonché ogni altra spesa di riparazione o sostituzione.**

C Recupero difficoltoso del veicolo

Qualora il *veicolo* assicurato sia uscito dalla sede stradale o comunque risulti necessario l'intervento di un mezzo speciale per metterlo in condizioni di essere trainato, la *Centrale Operativa* provvede ad inviare un mezzo speciale atto al recupero tenendone il costo a carico di Reale Mutua **con il limite di € 1.000 per sinistro. Il recupero è riferito esclusivamente al veicolo assicurato, con esclusione di eventuali spese supplementari per il recupero delle merci trasportate.** Su richiesta dell'Assicurato, la *Centrale Operativa* può attivarsi per organizzare il recupero delle merci trasportate, restando il relativo costo a carico dell'Assicurato stesso.

Prestazioni e servizi forniti in Europa e nei Paesi della Carta Verde (Operanti ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato)

D Rientro degli occupanti del veicolo assicurato, proseguimento del viaggio o pernottamento

In caso di impossibilità di utilizzo del *veicolo* assicurato, **mentre si trova ad oltre 50 Km dal luogo di residenza dell'Assicurato**, per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia e il medesimo possa essere reso utilizzabile con **una riparazione che comporti almeno otto ore di manodopera** (certificate da un'officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la *Centrale Operativa*) oppure una sosta di una o più notti, la *Centrale Operativa* provvede a mettere a disposizione degli occupanti del *veicolo* assicurato, in alternativa l'una dall'altra, una delle seguenti prestazioni, tenendone il costo a carico di Reale Mutua **con il limite complessivo di € 260 per sinistro:**

- rientro degli occupanti del *veicolo*: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di rientrare ai propri luoghi di residenza, purché in Italia;
- proseguimento del viaggio: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di raggiungere il luogo di destinazione del viaggio;
- pernottamento in albergo: un pernottamento (prima colazione inclusa) in un albergo del luogo, in attesa che il veicolo stesso venga riparato.

Non sono contemplati i fermi veicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio.

E Riconsegna del veicolo assicurato

Qualora il *veicolo* assicurato, **mentre si trova ad oltre 50 Km dal luogo di residenza dell'Assicurato**, venga ritrovato a seguito di furto o sia immobilizzato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia e, se riparabile, **richieda almeno otto ore di manodopera** (certificate da un'officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la *Centrale Operativa*), la *Centrale Operativa* provvede ad organizzare la riconsegna del *veicolo* assicurato, utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati. **Non sono contemplati i fermi veicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio. I costi di riconsegna sono a carico di Reale Mutua entro il limite massimo di € 500 per sinistro e non potranno comunque superare il valore commerciale, determinato in Italia, del veicolo assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. Sono a carico dell'Assicurato i costi per eventuali diritti doganali, pedaggi e/o trafori, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del veicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio.**

In alternativa, su richiesta dell'Assicurato, la *Centrale Operativa* provvede a procurare, tenendone il costo a carico di Reale Mutua, un biglietto di sola andata in aereo (classe economica) o in treno (prima classe) o con altro mezzo di trasporto, per andare a recuperare il *veicolo* assicurato.

F Rientro sanitario

Qualora gli occupanti del *veicolo* assicurato restino infortunati **a seguito d'incidente stradale avvenuto a più di 50 Km. dal loro luogo di residenza**, e richiedano il proprio trasferimento presso una struttura sanitaria prossima alla loro residenza idonea a garantire le cure specifiche del caso o presso la loro stessa residenza, la *Centrale Operativa*, **nel caso che i propri medici di guardia, d'intesa con i medici curanti sul posto, lo valutino necessario** provvede a:

– organizzare il trasferimento nei tempi e con le modalità di trasporto che i propri medici di guardia ritengono più idonei alle loro condizioni tra:

- aereo sanitario appositamente equipaggiato (**fino ad un importo massimo di € 15.000**);
- aereo di linea (eventualmente barellato);
- treno/vagone letto (prima classe);
- autoambulanza;
- altri mezzi adatti alla circostanza;

– farli assistere l'Assicurato durante il trasferimento, se dai propri medici giudicato necessario, da personale medico e/o infermieristico.

Tutti i costi d'organizzazione e di trasporto, compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico inviato sul posto e che li accompagna, sono a carico di Reale Mutua.

Non danno luogo al trasferimento:

- **le malattie infettive ed ogni patologia a causa delle quali il trasporto implichi violazione di norme sanitarie;**
- **gli infortuni che non impediscono agli occupanti del veicolo di proseguire il viaggio o che possono essere curati sul posto.**

4.1 - PRESTAZIONI E SERVIZI FORNITI PER AUTOBUS, AUTOCARRI OLTRE 6,5 TONNELLATE E RELATIVI RIMORCHI, SE AGGANCIATI DURANTE LA CIRCOLAZIONE

Prestazioni e servizi forniti in Europa e nei Paesi della Carta Verde.

A Rientro sanitario

Qualora nel corso del *viaggio* i *conducenti* dei veicoli, a seguito d'*infortunio* o malattia che comporti ricovero nel corso del *viaggio*, richiedano il proprio trasferimento presso una *struttura sanitaria* prossima alla loro residenza idonea a garantire le cure specifiche del caso o presso la loro stessa residenza, la *Centrale Operativa*, **nel caso che i propri medici, d'intesa con i medici curanti sul posto, lo valutino necessario** provvede a:

1. organizzare il loro trasferimento nei tempi e con le modalità di trasporto che i propri medici ritengono più idonei alle sue condizioni tra:

- aereo sanitario appositamente equipaggiato (**fino ad un massimo di € 15.000**);
- aereo di linea (eventualmente barellato);
- treno/vagone letto (prima classe);
- autoambulanza;
- altri mezzi adatti alla circostanza;

2. farli assistere durante il trasferimento, **se dai propri medici giudicato necessario**, da personale medico e/o infermieristico.

Tutti i costi d'organizzazione e di trasporto, compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico inviato sul posto e che li accompagna, sono a carico di Reale Mutua.

Non danno luogo al trasferimento:

1. **le malattie infettive ed ogni patologia a causa delle quali il trasporto implichi violazione di norme sanitarie;**
2. **le malattie e gli infortuni che non impediscono ai conducenti dei veicoli di proseguire il viaggio o che possono essere curate sul posto.**

B Recupero del veicolo

Qualora il *veicolo* assicurato sia uscito dalla sede stradale, la *Centrale Operativa* provvede ad inviare un mezzo di soccorso idoneo a rimmetterlo sulla sede stradale, affinché possa riprendere autonomamente la marcia oppure venire riparato sul posto, oppure trainato presso un'officina. Le spese di recupero sono a carico di Reale Mutua **con il limite di € 1.000 per sinistro**.

Tali limiti includono le eventuali spese a carico di Reale Mutua per le prestazioni "Interventi e riparazioni sul posto" e "Traino". Il recupero è riferito esclusivamente al veicolo assicurato, con esclusione di eventuali spese supplementari per il recupero delle merci trasportate.

Su richiesta dell'Assicurato, la *Centrale Operativa* può attivarsi per organizzare il recupero delle merci trasportate, **restando il relativo costo a carico dell'Assicurato stesso.**

C Soccorso stradale

- Interventi e riparazioni sul posto

In caso d'impossibilità di utilizzo del *veicolo* assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, la *Centrale Operativa* provvede ad inviare un mezzo di soccorso attrezzato (officina mobile o autogru) per le riparazioni sul posto. **Restano a carico dell'Assicurato tutti i costi relativi alle riparazioni (manodopera, pezzi di ricambio, materiali di consumo, ecc.).** Restano a carico di Reale Mutua le spese di trasferta del mezzo di soccorso, inclusive del percorso di andata e ritorno del mezzo stesso fino al luogo d'immobilizzo del *veicolo* assicurato, dell'eventuale diritto fisso di chiamata e dell'eventuale costo del meccanico durante il viaggio, **con il limite complessivo di € 500 per sinistro.**

- Traino

Qualora non sia possibile effettuare la riparazione sul posto, la *Centrale Operativa* provvede ad inviare, con spese a carico di Reale Mutua, un altro mezzo di soccorso attrezzato per effettuare il traino del *veicolo* assicurato fino alla più vicina officina in grado di effettuare le riparazioni del caso, oppure fino ad un'officina convenzionata con la *Centrale Operativa* od autorizzata della casa costruttrice del *veicolo*, purché **entro il raggio di 60 km dal luogo dell'immobilizzo del veicolo stesso.** In ogni caso il costo dell'intervento è a carico di Reale Mutua **entro il limite di € 2.000 per sinistro. Sono sempre esclusi dalla garanzia i costi di eventuali ricambi e quelli delle riparazioni effettuate in officina.**

D Soccorso stradale per foratura o danni agli pneumatici

Qualora il *veicolo* assicurato risulti inutilizzabile per foratura o danni agli pneumatici, **ferma l'esclusione relativa ai percorsi fuoristrada**, la *Centrale Operativa* provvede ad inviare un mezzo di soccorso per effettuare la sostituzione dello pneumatico oppure per trainare il *veicolo* fino alla più vicina officina. Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il *veicolo* assicurato in condizioni di essere trainato, **purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino** (Vedi anche la successiva prestazione "Recupero"). **Sono sempre esclusi dalla garanzia il costo degli pneumatici eventualmente sostituiti e dei pezzi di sostituzione, nonché ogni altra spesa di riparazione o sostituzione.**

Qualora l'Assicurato, causa irreperibilità dei mezzi di soccorso, abbia dovuto provvedere direttamente al reperimento del mezzo di soccorso, Reale Mutua rimborsa le spese da questi sostenute, **con il limite di € 1.000 per sinistro.**

Prestazioni operanti ad oltre 200 km dalla sede di lavoro del conducente

E Servizi medico-sanitari di prima necessità in viaggio

Qualora di verifichi un *infortunio* o una malattia improvvisa del *conducente* del *veicolo* assicurato, mentre è in viaggio **ad oltre 200 km dalla propria sede di lavoro**, Reale Mutua provvede ad organizzare e a pagare direttamente all'ente erogatore, tenendo a carico di Reale Mutua i relativi importi, le spese mediche resesi necessarie **con i seguenti limiti:**

- **in Italia € 260 per sinistro;**
- **all'estero € 800 per sinistro.**

La garanzia non è operante nei seguenti casi:

- 1) situazioni patologiche di cui l'*Assicurato* sia a conoscenza alla data d'inizio della copertura;
- 2) cure per malattie mentali, infortuni o intossicazioni derivanti da abuso di alcolici, psicofarmaci allucinogeni, stupefacenti e simili;
- 3) infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei, motonautici, motoristici in genere, dalla pratica di alpinismo con scalata di rocce e accesso ai ghiacciai, di salti dal trampolino con sci o idrosci, di uso di guidoslitte per competizione;
- 4) infortuni derivanti da atti di pura temerarietà o di azioni delittuose commesse dal *conducente del veicolo* assicurato;
- 5) cure ed interventi riguardanti l'eliminazione o la correzione di difetti fisici o di malformazioni congenite;
- 6) prestazioni aventi finalità di carattere estetico, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da *infortunio* verificatosi durante il periodo assicurativo.

CHE COSA NON E' ASSICURATO

4.2 - DELIMITAZIONI

La garanzia Assistenza non viene prestata:

- in caso di dolo dell'*Assicurato*;
- per eventi avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti;
- stato di guerra dichiarata o di belligeranza di fatto, rivoluzione, saccheggi, terremoti, fenomeni atmosferici o di trasmutazione dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
- in caso di utilizzo del *veicolo* in *percorsi fuoristrada*;
- qualora l'indisponibilità del *veicolo* assicurato sia dovuta ad operazioni di manutenzione,

Valgono inoltre le specifiche esclusioni o deroghe eventualmente previste nelle singole garanzie.

CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

5.1 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro*, l'*Assicurato*, o qualsiasi altra persona che agisse in sua vece, deve comunicare alla *Centrale Operativa* per telefono, fax o posta elettronica:

- le generalità complete (nome, cognome, recapito telefonico e residenza) dell'*Assicurato*;
- l'indirizzo - anche temporaneo - ed il numero di telefono del luogo di chiamata;
- gli estremi del documento assicurativo ricevuto (numero di *polizza*);
- la marca, il modello ed il numero di telaio del veicolo, che dovranno corrispondere a quanto indicato nella eventuale denuncia di furto o rapina;
- la prestazione richiesta.
- copia della eventuale denuncia di furto o rapina del *veicolo* entro 48 ore dal *sinistro*.

Per entrare in contatto con la *Centrale Operativa* deve chiamare i numeri telefonici indicati nelle Modalità per la richiesta di Assistenza. Gli interventi di *assistenza* devono essere di norma disposti direttamente dalla *Centrale Operativa*, ovvero essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di *assistenza*. Nel caso in cui l'*Assicurato* venga autorizzato ad anticipare il costo delle prestazioni garantite in *polizza*, dovrà inoltrare alla *Centrale Operativa* le domande di rimborso corredate dai documenti giustificativi in originale. Se la spesa è stata sostenuta in valuta estera, i rimborsi sono fatti in valuta italiana, al cambio del giorno di pagamento. I rimborsi sono effettuati dalla *Centrale Operativa* entro 60 giorni dalla data di ricevimento della

documentazione. Nel caso in cui le prestazioni fornite dalla *Centrale Operativa* superino i *massimali* previsti o prevedano dei costi a carico dell'*Assicurato*, quest'ultimo deve concordare con la *Centrale Operativa* sufficienti salvaguardie di rimborso.

5.2 - Mancato utilizzo delle prestazioni

Qualora l'*Assicurato* non usufruisca o usufruisca solo parzialmente di una o più prestazioni, Reale Mutua non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. Reale Mutua non risponde altresì dei danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento, da parte della *Centrale Operativa*, determinato da forza maggiore o circostanze fortuite o imprevedibili.

5.3 - Rimborso delle prestazioni indebitamente ottenute

Reale Mutua si riserva il diritto di chiedere all'*Assicurato* il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione della/e prestazione/i di *assistenza* che si accertino non essere dovute in base alle condizioni di *polizza*.

5.4 - Restituzione dei biglietti di viaggio

Reale Mutua ha diritto di richiedere all'*Assicurato* o chi per esso l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato, nel caso in cui la *Centrale Operativa* abbia provveduto al suo rientro.

IL CONTRAENTE

REALE MUTUA ASSICURAZIONI

AGENZIA DI TORINO CAVOUR

A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione della polizza **2022/10/3482664** – **BNL LEASING S.P.A.** la Sezione COSA ASSICURIAMO si intende così modificata:

3.1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La *Centrale Operativa*, in caso d'*impossibilità di utilizzo* del *veicolo* assicurato dovuto a:

incidente stradale;

guasto;

incendio, fulmine, esplosione e scoppio,

furto e rapina;

forature e danni agli pneumatici

avaria o esaurimento della batteria per i soli veicoli ad alimentazione elettrica

- omissis -

3.3 - PRESTAZIONI E SERVIZI FORNITI PER AUTOCARRI FINO A 6,5 TONNELLATE E RELATIVI RIMORCHI, SE AGGANCIATI DURANTE LA CIRCOLAZIONE

omissis -

D Riparazione o ricarica della batteria sul luogo dell'immobilizzo

In caso d'*impossibilità di utilizzo* del *veicolo* assicurato, ad esclusiva alimentazione elettrica, per

avaria

o esaurimento della batteria, la *Centrale Operativa*, **compatibilmente con le disponibilità locali**, provvede ad inviare un mezzo di soccorso per ricaricare la batteria e consentire al *veicolo* di riprendere la marcia fino alla destinazione del viaggio, o fino al più vicino punto di ricarica per il completo ripristino del funzionamento della batteria. Reale Mutua tiene a proprio carico le spese entro il limite di € 120 per *sinistro*, per un massimo di tre sinistri per ciascun *veicolo* ad anno assicurativo. Qualora la *Centrale Operativa* non abbia potuto inviare il mezzo per la ricarica, per obiettive difficoltà, ovvero a seguito intervento delle Autorità o in caso di incidente con trasferimento presso struttura sanitaria del conducente del *veicolo* assicurato, e l'*Assicurato* abbia provveduto direttamente al reperimento del mezzo, Reale Mutua rimborsa le spese da questi sostenute, con il limite di € 120 per *sinistro*.

Sono sempre esclusi dalla garanzia i costi di eventuali ricambi e quelli delle riparazioni effettuate in officina.

omissis -

4.1 - PRESTAZIONI E SERVIZI FORNITI PER AUTOBUS, AUTOCARRI OLTRE 6,5 TONNELLATE E RELATIVI RIMORCHI, SE AGGANCIATI DURANTE LA CIRCOLAZIONE

- omissis -

E Riparazione o ricarica della batteria sul luogo dell'immobilizzo

In caso d'impossibilità di utilizzo del *veicolo* assicurato, ad esclusiva alimentazione elettrica, per avaria o esaurimento della batteria, la *Centrale Operativa*, **compatibilmente con le disponibilità locali**, provvede ad inviare un mezzo di

soccorso per ricaricare la batteria e consentire al *veicolo* di riprendere la marcia fino alla destinazione del viaggio, o fino al più vicino punto di ricarica per il completo ripristino del funzionamento della batteria. Reale Mutua tiene a proprio carico le spese entro il limite di € 120 per *sinistro*, per un massimo di tre sinistri per ciascun *veicolo* ad anno assicurativo. Qualora la *Centrale Operativa* non abbia potuto inviare il mezzo per la ricarica, per obiettive difficoltà, ovvero a seguito intervento delle Autorità o in caso di incidente con trasferimento presso struttura sanitaria del conducente del veicolo assicurato, e l'*Assicurato* abbia provveduto direttamente al reperimento del mezzo, Reale Mutua rimborsa le spese da questi sostenute, con il limite di € 120 per *sinistro*.

Sono sempre esclusi dalla garanzia i costi di eventuali ricambi e quelli delle riparazioni effettuate in officina.

Fermo ed invariato il resto.